

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO

Provincia di BOLOGNA

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2018

La presente relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, costituisce allegato al bilancio consolidato per l'esercizio 2018 del Comune di Monte San Pietro ed è redatta nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, lettera a) e delle altre disposizioni del D.Lgs. 118/2011 e, ove necessario, del Codice Civile e dei Principi Contabili Nazionali (OIC).

IL GRUPPO

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Comune e degli enti/società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell'Ente, nei vari ambiti di riferimento, per l'esercizio 2018.

**ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PER L'ESERCIZIO 2018:**

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2018	Quota di parteci- pazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio – art. 11-ter e 11-quinques del Decreto Legislativo n. 118/2011)	Capo- gruppo inter- media
Organismi strumentali			
NESSUNO			
Enti strumentali controllati			
NESSUNO			
Enti strumentali partecipati	%		
A.C.E.R	0,90%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 – sviluppo sostenibile e tutela del	NO

		territorio e dell'ambiente	
Società controllata			
NESSUNO			
Società partecipata	%		
SE.CIM. s.r.l.	33,30%	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	NO

Attività svolte e obiettivi conseguiti

A.C.E.R.

ACER si occupa di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica per conto dei comuni della Provincia di Bologna.

La partecipazione poco significativa del Comune nell'azienda non consente di incidere sulla gestione di adottare una politica di gruppo.

Per il Comune di Monte San Pietro ACER gestisce n. 44 alloggi in concessione, mentre gli altri nel territorio comunale appartengono al patrimonio dell'Azienda.

ATERSIR

ATERSIR è un Ente Regionale istituito dalla Legge Regionale n. 23/2011.

Il Comune di Monte San Pietro partecipa obbligatoriamente ad ATERSIR le cui funzioni sono relative ai servizi idrici e dei rifiuti.

La partecipazione del Comune in ATERSIR è poco significativa.

ATERSIR non svolge un servizio pubblico locale ma un'attività di regolazione di servizi pubblici locali.

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA ORIENTALE

Con la Legge n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano", la Regione Emilia-Romagna ha avviato una gestione delle proprie aree protette basata su cinque macroaree con esigenze di tutela e caratteristiche omogenee: Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale, Delta del Po, Romagna.

Uno degli obiettivi prioritari della riorganizzazione è la gestione unitaria di tutte le strategie di

tutela ambientale e di conservazione della Biodiversità fino ad oggi intraprese dai diversi enti. Il sistema di area vasta consentirà, inoltre, di fare emergere le eccellenze e renderle patrimonio comune attraverso lo scambio di esperienze.

Per ogni macroarea è stato istituito un Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità, a cui partecipano i Comuni il cui territorio è incluso, anche solo parzialmente, nel perimetro di un Parco, i comuni che aderiscono volontariamente attraverso il conferimento di risorse, le Province interessate.

Il comune di Monte San Pietro partecipa, con una partecipazione poco significativa, anzi irrilevante all' Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale

SE.CIM. s.r.l.

Premesso che:

- tra i servizi erogati dal Comune vi è quello riguardante il servizio cimiteriale le cui attività sono disciplinate dal D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 dell'11.7.2017 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale di polizia mortuaria per la gestione dei servizi funebri e delle attività cimiteriali;
- i servizi cimiteriali, con parere dell'AGCM (Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato) n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona, sono stati riconosciuti servizi pubblici locali;
- i servizi cimiteriali presentano natura di servizio pubblico avente rilevanza economica, in cui il corrispettivo del servizio è stato costituito dai proventi delle concessioni e subconcessioni di aree, da entrate di natura tributaria e tariffaria e contributi in conto esercizio a copertura degli oneri concernenti i servizi d'istituto e che tale configurazione del servizio è stata così confermata in numerose pronunce giurisprudenziali;
- il D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della società in house;
- il D.Lgs. n. 50/2016, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio dell'in house providing.

- l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, nei cc. da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

1. esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
2. società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico-Privato;
3. gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario:
 - a) totale partecipazione pubblica;
 - b) controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;
 - c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisti di beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

Considerato che questa Amministrazione Comunale ha individuato da tempo nella terza soluzione le modalità di gestione dei servizi cimiteriali, infatti il Comune di Monte San Pietro, con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2008, esecutiva, ha approvato la costituzione di una società pubblica denominata Se.Cim. S.r.L. per la gestione e l'erogazione dei servizi cimiteriali con i Comuni di Zola Predosa e Casalecchio di Reno; la costituzione è avvenuta con atto del 9 dicembre 2008 di fronte al notaio Lorenzo Luca, atto repertorio n. 13.567 raccolta 6.402.

- il contratto per la gestione di servizio era in scadenza al 31.12.2018 e per quanto riguarda la Società Se.Cim. S.r.L. il Consiglio Comunale:
- in data 30.04.2018, ha deliberato, con provvedimento n. 25, un atto di indirizzo per la fusione per incorporazione tra ADOPERA S.R.L. e SE.CIM. S.R.L.;

- in data 18.10.2018, ha deliberato, con provvedimento n. 63, il progetto di fusione per incorporazione della SOCIETA' SE.CIM. S.R.L. in ADOPERA PATRIMONIO INVESTIMENTI CASALECCHIO DI RENO S.R.L.;
- tale fusione ha avuto decorrenza dall'01.01.2019.

**ELENCO DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO NEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)
Enti strumentali partecipati		
A.C.E.R	0,90%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa
Società partecipata		
SE.CIM. s.r.l.	33,30%	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**ELENCO DEGLI ENTI COMPONENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI
MONTE SAN PIETRO
ESCLUSI DAL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2018**

ENTI IRRILEVANTI	Quota di parteci- pazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	MOTIVO
Enti strumentali partecipati			
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	PARTECIPAZIONE < 1% AGENZIA NON AFFIDATARIA DIRETTA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (TRATTASI DI ENTE CHE SVOLGE UNA ATTIVITA' DI

			REGOLAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI)
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	PARTECIPAZIONE < 1% ENTE NON AFFIDATARIO DIRETTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ANALISI DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2018**Conto economico**

Il conto economico consolidato si chiude con i seguenti risultati:

VOCI	Conto economico consolidato 2018	Conto economico consolidato 2017
Valore della produzione	7.935.668,72	8.477.733,62
Costi della produzione	7.836.288,68	8.384.451,72
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA	99.380,04	93.281,90
Proventi e oneri finanziari	138.923,21	144.617,96
Rettifiche di valori di attività finanziarie	6.961,59	
Proventi e oneri straordinari	115.959,17	57.036,58
Imposte sul reddito	132.644,29	145.186,31
RISULTATO DI ESERCIZIO	228.579,72	149.750,13
di cui Capogruppo	228.579,72	149.750,13

Il risultato di esercizio è imputabile integralmente al gruppo, essendo il consolidamento disposto per entrambi i bilanci secondo il metodo proporzionale.

Stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale consolidato è il seguente:

VOCI	Stato patrimoniale consolidato 2018	Stato patrimoniale consolidato 2017
Immobilizzazioni immateriali	52.728,32	59.387,67
Immobilizzazioni materiali	23.212.233,83	21.952.969,11
Immobilizzazioni finanziarie	3.636.748,64	3.968.771,31
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (a)	26.901.710,79	25.981.128,09
Rimanenze	277.432,84	
Crediti	2.012.158,67	1.749.643,10
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
Disponibilità liquide	4.862.300,05	3.996.521,55
ATTIVO CIRCOLANTE (b)	7.151.891,56	5.746.164,65
RATEI E RISCOINTI (c)	540,19	80,67
TOTALE ATTIVO (a) + (b) + (c)	34.054.142,54	31.727.373,41
PATRIMONIO NETTO (a)	27.489.280,00	26.208.134,51
Patrimonio netto del gruppo	27.489.280,00	26.208.134,51
Fondo per rischi e oneri	306.927,76	
TFR	43.998,01	32.058,00
Debiti	3.027.905,64	2.229.028,68
Ratei e risconti passivi	3.186.031,13	3.258.152,22
TOTALE PASSIVO	34.054.142,54	31.727.373,41

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2018

PREMESSA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha innovato l’ordinamento contabile delle Regioni ed Enti locali, prevedendo in particolare, all’art. 11-bis, l’obbligo di approvare il bilancio consolidato. Tale obbligo decorre dall’esercizio 2014 per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione e dall’esercizio 2016 per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, quale il Comune di Monte San Pietro.

Il presente bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato, redatti in conformità all’allegato 11 al Decreto Legislativo n. 118/2011. La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto. L’area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

AREA DI CONSOLIDAMENTO

L’area di consolidamento per l’esercizio 2018 è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011 e nel principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al decreto citato. Con delibera della Giunta Comunale è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa: elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- gli ORGANISMI STRUMENTALI dell’Amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 118/2011, corrispondenti alle articolazioni organizzative del Comune;
- gli ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI dell’Amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la

capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali (...);

- gli ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI dell'Amministrazione pubblica capogruppo, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo non esercita il controllo;
- le SOCIETA' CONTROLLATE dall'Amministrazione pubblica capogruppo, come definite dall'art. 11-quater del Decreto Legislativo n. 118/2011, sono le società nei cui confronti la capogruppo ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o esercita un'influenza dominante.
- le SOCIETA' PARTECIPATE come definite dall'art. 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica locale affidatarie dirette di servizi pubblici locali della Regione e dell'Ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "Componenti positivi della gestione dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

- b) *impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Il principio contabile all. 4/4 al Decreto Legislativo n. 118/ del 2011, al punto 3.1, prevede che nella nota integrativa sia inserita la versione definitiva dei due elenchi che vengono di seguito riportati:

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP)

DENOMINAZIONE DEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ESERCIZIO 2018	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)	Capo-gruppo inter-media
Organismi strumentali			
NESSUNO			
Enti strumentali controllati			
NESSUNO			
Enti strumentali partecipati	%		
A.C.E.R	0,90%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
ATERSIR (Agenzia d'ambito territoriale E.R. servizi idrico e rifiuti)	0,202%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa	NO
Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale	0,21%	8 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	NO
Società controllata			
NESSUNO			
Società partecipata	%		
SE.CIM. s.r.l.	33,30%	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia	NO

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DEL CONSOLIDATO 2018

PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	Quota di partecipazione	TIPOLOGIE (corrispondenti alle missioni di bilancio – art. 11-ter e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118/2011)
Enti strumentali partecipati		
A.C.E.R	0,90%	7 – assetto del territorio ed edilizia abitativa
Società partecipata		
SE.CIM. s.r.l.	33,30%	12 – diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 chiuso al 31.12.2018 è redatto in conformità:

- alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4);
- ai principi contabili sul bilancio consolidato elaborati dall'OIC n. 17;
- alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci al 31.12.2018 del Comune e degli organismi/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del Comune e dei singoli organismi/società, con la precisazione che:

- i prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del Decreto Legislativo n. 118/2011;
- i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'art. 2423 del codice civile, e dal Decreto Legislativo n. 139/2015 opportunamente riclassificati.

Si precisa che per quanto riguarda ACER BOLOGNA, l'Ente ha approvato anche il Bilancio consolidato al 31.12.2018 e che quest'ultimo sarà il documento che verrà utilizzato per la predisposizione del bilancio consolidato, mentre per quanto riguarda SE.CIM. s.r.l. ci è stato inviato oltre al bilancio di esercizio al 31.12.2018 anche il conto economico e lo stato patrimoniale di SE.CIM. s.r.l. al 31.12.2018 riclassificato secondo lo schema di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 e che tali documenti riclassificati verranno utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato del Comune di Monte San Pietro.

In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante *“Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica alla direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa*

alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”, ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenee con il bilancio del comune e degli enti che adottano la contabilità finanziaria.

In particolare:

- *“nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d’ordine e aggi e disaggi di emissione;*
- *i Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;*
- *sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;*
- *nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;*
- *si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;*
- *è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;*
- *non sono presenti nei conti d’ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;*
- *il fair value è il criterio base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;*
- *l’avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. E’ concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell’avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell’avviamento:*
- *i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;*

- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze”.

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il DM 11 agosto 2017, di modifica del p.c. all. 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l’obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all’allegato 11 al Decreto Legislativo 118/2011 nonché di fornire le indicazioni necessarie alla elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell’armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI (punto 4.1)

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1). Lo stesso principio evidenzia altresì che “è accettabile derogare all’obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l’informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione”.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell’elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO (punto 4.2)

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del GAP deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. “Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione

patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del GAP del Comune, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo non sono stati interessati i conti Differenze da consolidamento e Riserve di consolidamento affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto. A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo

ed analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto.

- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta – ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 - non è oggetto di elisione. Pertanto l'IVA pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

La Capogruppo risulta debitrice nei confronti della società partecipata SE.CIM s.r.l. dell'importo di € 24.344,10= oltre I.V.A. relativi a lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero comunale del Capoluogo.

A sua volta la ditta SE.CIM s.r.l. ha affidato a ditta esterna i lavori di manutenzione da eseguirsi nel cimitero del Capoluogo del Comune di Monte San Pietro per l'importo di € 24.344,10= oltre IVA

Pertanto, per elidere l'operazione, si è proceduto come segue:

- stato patrimoniale del Comune di Monte San Pietro riduzione nella parte attiva dell'immobilizzazione in corso per € 24.344,10= e nella parte passiva dei debiti vs. fornitori per € 24.344,10=
- conto economico della società partecipata SE.CIM. s.r.l. riduzione dei ricavi e proventi derivanti dalla prestazione di servizi per € 24.344,10= e riduzione dei costi per prestazioni di servizi per € 24.344,10=
- stato patrimoniale della società partecipata SE.CIM. s.r.l. riduzione nella parte attiva dei crediti verso clienti ed utenti per € 24.344,10= e nella parte passiva dei debiti vs. fornitori per € 24.344,10=;

Con le operazioni sopra descritte si è provveduto alla totale eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi all'interno del gruppo.

Successivamente, in considerazione che l'intervento produrrà un aumento del patrimonio del gruppo, si procederà alle rettifiche con incremento delle immobilizzazioni in corso nell'attivo patrimoniale per € 24.344,10= e conseguente incremento dei debiti vs fornitori del gruppo per l'importo di € 24.344,10.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni e calcolo della differenza di consolidamento

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della capogruppo. Tale valore corrisponde al valore del patrimonio netto risultante dal bilancio della partecipata rilevato dall'ultimo bilancio disponibile. Qualora alla data di approvazione del rendiconto non risulti disponibile il bilancio dell'esercizio di riferimento, viene assunto il valore dell'esercizio precedente;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Ciò risulta necessario al fine di stornare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo con la corrispondente quota del patrimonio netto, senza considerare il risultato dell'esercizio derivante dal conto economico consolidato.

Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) dovrà essere imputata, alternativamente sulla base delle valutazioni per ogni singolo soggetto, ad avviamento, perdita nel conto economico ovvero riduzione delle riserve di consolidamento, mentre se è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) tale differenza dovrà essere imputata o a "riserva di consolidamento" ovvero accantonata a Fondo rischi perdite future.

Secondo l'OIC n. 17 la differenza di consolidamento deve essere determinata alla "data di consolidamento", intendendosi per tale la data di acquisizione della partecipazione o la data di primo esercizio del consolidamento. La differenza di consolidamento deve essere determinata parametrando il valore della partecipazione a tale data con la corrispondente frazione del patrimonio netto. Riportiamo di seguito i punti 50-52 dell'OIC 17:

".....50. In sede di consolidamento l'eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell'area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le

attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.

51. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.

52. La data di consolidamento delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l'eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate "è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento".

La "data di acquisizione" coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell'impresa controllata. La "data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento" coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l'impresa controllata...."

Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all'acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione oppure per l'intero esercizio, se l'acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell'esercizio.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.

La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

La differenza di consolidamento, una volta determinata rimane invariata. Negli esercizi successivi, le differenze scaturenti dalle variazioni di patrimonio netto delle società partecipanti al consolidato, devono essere considerate nella voce "utili/perdite portate a nuovo" in quanto assimilabili a utili/perdite relative alla controllante. Da quanto sopra emerge che:

- in sede di consolidamento in annualità successive al primo occorre in primo luogo sterilizzare eventuali rivalutazioni/svalutazioni operate sul valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio della capogruppo;

- rilevare la differenza da consolidamento iniziale, facendo la medesima scrittura effettuata in sede di primo consolidamento;
- allocare la differenza creatasi nell'annualità di riferimento (variazione patrimonio netto partecipata) nelle riserve da risultati esercizi precedenti.

Nel bilancio consolidato 2017, relativamente alla società partecipata SE.CIM. s.r.l. è stata determinata la seguente differenza di consolidamento:

“Le elisioni patrimoniali:

Eliminazione nell'attivo patrimoniale del valore delle partecipazioni detenute dal Comune di Monte San Pietro nella Società consolidata per un importo totale pari a Euro 45.183,33=.

Il valore del patrimonio netto del bilancio della società partecipata SE.CIM. s.r.l. al netto dell'utile di esercizio ammonta a € 147.471,00= e la quota di pertinenza ammonta a € 49.157,00=

Poiché il valore della partecipazione iscritto nell'attivo patrimoniale del Comune di Monte San Pietro è inferiore alla quota di pertinenza del valore del patrimonio netto della partecipata SE.CIM. s.r.l. siamo in presenza di una differenza negativa da consolidamento dell'importo di € 3.973,67=.

Tale differenza da consolidamento – Riserva di consolidamento - è stata inserite nelle riserve da capitale da consolidamento nel passivo dello Stato Patrimoniale consolidato.”

Nello stato patrimoniale 2018, nell'attivo il valore della partecipazione detenuta dal Comune di Monte San Pietro nella società partecipata SE.CIM. s.r.l. ammonta a € 55.529,80=.

Il valore del patrimonio netto della società partecipata SE.CIM. s.r.l. al netto dell'utile di esercizio ammonta a € 178.514,00= e la quota di pertinenza ammonta a € 59.504,66=.

La riserva di consolidamento come determinata nel bilancio consolidato 2017 ammonta a € 3.973,67=.

Al fine di sterilizzare il valore della partecipazione della capogruppo con il patrimonio netto della società partecipata SE.CIM. s.r.l. mantenendo inalterata la differenza di consolidamento ne emerge una differenza positiva di € 1,20= importo che viene allocato nelle riserve da risultati di esercizi precedenti.

Per quanto riguarda l'Ente strumentale partecipato ACER che il Comune di Monte San Pietro consolida per la prima volta occorre precisare quanto segue:

- nell'attivo patrimoniale del comune di Monte San Pietro non è iscritto il valore della partecipazione:
- ai fini della redazione del bilancio consolidato 2018 si è proceduto alla elisione della partecipazione patrimonio netto dell'Ente strumentale partecipato ACER per l'importo di € 834.133,12= (di cui € 87.594,12= quale fondo di dotazione e € 746.539,00= quale risultato economico di esercizi precedenti). Nella scrittura in partita doppia le voci di cui sopra sono inserite in Dare e la contropartita in Avere di € 834.133,12= è stata prevista alla voce del patrimonio netto Riserve da capitale.

Elisione dei dividendi distribuiti dalle società consolidate

Non sono stati distribuiti dividendi nel corso del 2018 da parte delle società consolidate.

CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI (punto 4.4)

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Determinazione del patrimonio netto di terzi

Il patrimonio netto di terzi esprime la quota di capitale e utili che per effetto della integrazione dei bilanci non è di competenza del gruppo, ma è di pertinenza di altri soggetti.

Poiché il Comune non possiede enti strumentali e/o società controllate da consolidare con metodo integrale, non si è reso necessario distinguere la quota di pertinenza dei terzi, in quanto non presente.

CREDITI

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. L'importo iscritto è al netto del fondo svalutazione crediti

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
CREDITI		
Crediti di natura tributaria	641.091,93	887.554,50
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		
- Altri crediti da tributi	641.091,93	849.711,93
- Crediti da fondi perequativi		37.842,57
Crediti per trasferimenti e contributi	69.152,89	94.225,88
- Verso amministrazioni pubbliche	69.152,89	94.225,88
- imprese controllate		
- imprese partecipate		
- verso altri soggetti		
Verso clienti ed utenti	1.000.309,80	693.887,91
Altri crediti	301.604,05	73.974,81
- verso l'erario	75.050,75	54.872,06
- per attività svolta per c/terzi	207.802,93	
- altri	18.750,37	19.102,75
TOTALE CREDITI	2.012.158,67	1.749.643,10

DEBITI

I debiti sono iscritti al valore nominale.

DEBITI DI FINANZIAMENTO:

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
Debiti da finanziamento	1.110.242,01	859.490,41
- prestiti obbligazionari		
- v/altre amministrazioni pubbliche		
- verso banche e tesoriere	347.079,54	
- verso altri finanziatori	763.162,47	859.490,41

DEBITI DI FUNZIONAMENTO:

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
Debiti verso fornitori	995.543,84	886.371,73
Acconti	181.960,71	
Debiti per trasferimenti e contributi	262.675,56	324.344,28
- enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
- altre amministrazioni pubbliche	187.115,33	246.694,13
- imprese controllate		
- imprese partecipate		
- altri soggetti	75.560,23	77.650,15
Altri debiti	477.483,52	158.822,26
- tributari	41.766,60	28.568,57
- verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	18.471,32	11.573,47
- per attività svolte per c/terzi		
- altri	417.245,60	118.680,22

TOTALE DEBITI

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
TOTALE DEBITI	3.027.905,64	2.229.028,68

RATEI E RISCOINTI

RATEI E RISCOINTI ATTIVI:

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
RATEI E RISCOINTI ATTIVI		
Ratei attivi	347,88	26,00
Risconti attivi	192,31	54,67
TOTALE RATEI E RISCOINTI	540,19	80,67

RATEI E RISCOINTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI:

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
RATEI E RISCOINTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
Ratei passivi	112.068,63	102.867,77
Risconti passivi	3.073.962,50	3.155.284,45
- contributi agli investimenti	3.071.609,62	3.144.967,83
--da altre amministrazioni pubbliche	2.825.605,26	2.891.337,58
-- da altri soggetti	246.004,36	253.630,25
- concessioni pluriennali		
- altri risconti passivi	2.352.,88	10.316,62
TOTALE RATEI E RISCOINTI	3.186.031,13	3.258.152,22

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
Proventi da partecipazioni	184.520,83	187.167,06
- da società controllate	255,60	
- da società partecipate	184.265,23	187.167,06
- da altri soggetti		
Altri proventi finanziari	307,69	12,18
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	184.828,52	187.179,24
<u>Oneri finanziari</u>		
Interessi ed altri oneri finanziari	45.905,31	42.561,28
- interessi passivi	45.905,31	42.561,28
- altri oneri finanziari		
TOTALE ONERI FINANZIARI	45.905,31	42.561,28
TOTALE C)	138.923,21	144.617,96

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

DESCRIZIONE	ANNO 2018	ANNO 2017
<u>Proventi straordinari</u>	322.387,89	143.551,58
- proventi da permessi di costruire		
- proventi da trasferimenti in conto capitale		
- sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	214.750,34	124.455,74
- plusvalenze patrimoniali	107.117,47	12.378,01
- altri proventi straordinari	520,07	6.717,83
TOTALE PROVENTI	322.387,89	143.551,58

<u>Oneri straordinari</u>	206.428,72	86.515,00
- trasferimenti in conto capitale		
- sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	100.350,59	62.524,66
- minusvalenze patrimoniali	26,12	
- altri oneri straordinari	106.052,01	23.990,34
TOTALE ONERI	206.428,72	86.515,00

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

Non sono previsti compensi a favore di amministratori e sindaci corrisposti dalla capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente strumentale partecipato ACER, come risulta dalla relazione e nota integrativa allegata al bilancio consolidato 2018 ha in essere un contratto derivato di Interest Rate Swap stipulato in data 4.9.2019.